

Aggiornamento normativo

n. 413 / 2021

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **AML:** in consultazione gli RTS dell'EBA sull'onboarding da remoto
- ✓ **BCE:** pubblicata la revisione della guida e del questionario relativi ai requisiti di idoneità e correttezza
- ✓ **CREDITI DETERIORATI:** pubblicata la Direttiva 2021/2167
- ✓ **CROWDFUNDING:** in consultazione gli RTS dell'EBA
- ✓ **IFD:** integrati gli RTS che specificano i criteri per individuare le categorie di personale recanti un potenziale impatto sul profilo di rischio dell'impresa di investimento
- ✓ **IFD:** integrati gli RTS che specificano le categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell'impresa di investimento
- ✓ **IFD/CRR:** integrati gli RTS che individuano le imprese di investimento sottoposte al CRR
- ✓ **IFD/IFR:** in consultazione RTS ed orientamenti in materia di requisiti di liquidità per le imprese di investimento
- ✓ **REGOLAMENTO TASSONOMIA:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 sui criteri per la mitigazione dei cambiamenti climatici
- ✓ **REGOLAMENTO TASSONOMIA:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento Delegato (UE) 2021/2178

II. Normativa europea

- ✓ **COMUNICAZIONE DI GRAVI INCIDENTI OPERATIVI O DI SICUREZZA:** Banca d'Italia aggiorna le istruzioni
- ✓ **CRD IV:** Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA in materia di costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia
- ✓ **SARA:** UIF aggiorna l'allegato 2 al provvedimento del 25 agosto 2020
- ✓ **SHSG:** Banca d'Italia aggiorna la Circolare 303

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ **ORSA:** in consultazione gli orientamenti EIOPA in materia di integrazione nell'ORSA del cambiamento climatico

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ AML: IN CONSULTAZIONE GLI RTS DELL'EBA SULL'ONBOARDING DA REMOTO

In data 10 dicembre 2021, l'EBA ha posto in [consultazione](#) i propri Orientamenti relativi all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'Articolo 13 (1) della Direttiva (UE) 2015/849 (AMLD) nel processo di *onboarding* da remoto, ai sensi del paragrafo 4 (1) della Comunicazione della Commissione relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020.

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è fissato al 10 marzo 2022.

- ✓ BCE: PUBBLICATA LA REVISIONE DELLA GUIDA E DEL QUESTIONARIO RELATIVI AI REQUISITI DI IDONEITÀ E CORRETTEZZA

In data 8 dicembre 2021, la BCE ha pubblicato la revisione della propria [Guida](#) e del *template* del [Questionario](#) relativi ai requisiti di idoneità e correttezza dei membri degli organi amministrativi degli enti creditizi.

La nuova Guida:

- tiene in maggiore considerazione i gravi rilievi delle Autorità di Vigilanza che possono influire sull'idoneità di un membro dell'organo amministrativo, anche quando questi non abbia responsabilità diretta ma sia tenuto a rispondere della gestione e dell'adeguatezza del processo decisionale individualmente e assieme ad altri membri di tale organo;
- spiega come procedere ad una rivalutazione dell'idoneità e correttezza dei membri degli organi amministrativi laddove, successivamente alla nomina, emergano nuovi fatti rilevanti;
- incoraggia inoltre le banche che sono soggette, in base al diritto nazionale, a un regime di valutazione *ex post*, a presentare le loro domande di idoneità prima di effettuare le nomine;
- dà rilievo alla conoscenza e all'esperienza degli esponenti aziendali relativamente ai rischi climatici e ambientali;
- impone di tenere in considerazione, come elemento di idoneità collettiva degli esponenti, anche la diversità di genere, oltre alla valutazione di una sufficiente diversità che includa una gamma di conoscenze, competenze ed esperienze nel corpo dirigenziale.

Il nuovo *template* del Questionario di Idoneità e Correttezza è invece volto a incorporare nuove politiche e prassi sviluppate dal 2016, razionalizzando le necessarie richieste di informazioni, al fine di aumentare l'efficienza e l'armonizzazione in tutto il Meccanismo di Vigilanza Unico e migliorare la qualità dei dati.

✓ CREDITI DETERIORATI: PUBBLICATA LA DIRETTIVA 2021/2167

In data 8 dicembre 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE [la Direttiva \(UE\) 2021/2167](#) relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

In particolare, la Direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per:

- (i) i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti;
- (ii) gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell'Unione.

Gli Stati membri dovranno:

- (i) adottare e pubblicare entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva;
- (ii) applicare tali disposizioni a decorrere dal 30 dicembre 2023.

Tuttavia, in deroga a quanto precede, i soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti in conformità del diritto nazionale al 30 dicembre 2023 sono autorizzati a continuare a svolgere tali attività di gestione dei crediti nel loro Stato membro di origine fino al 29 giugno 2024 o fino alla data in cui otterranno un'autorizzazione ai sensi della Direttiva in commento, se quest'ultima data risulterà anteriore.

Gli Stati membri in cui sono già in vigore regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla Direttiva in commento in relazione alle attività di gestione dei crediti potranno consentire ai soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti nell'ambito di tali regimi al 30 dicembre 2023 di essere automaticamente riconosciuti come gestori di crediti autorizzati dalle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva.

La Direttiva entrerà in vigore il 28 dicembre 2021.

✓ CROWDFUNDING: IN CONSULTAZIONE GLI RTS DELL'EBA

In data 8 dicembre 2021, l'EBA ha posto in [consultazione](#) un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) in materia di informativa sui punteggi di affidabilità creditizia e sulla valutazione di un prestito, sulla valutazione del rischio di credito e sulla gestione del rischio ai sensi dell'Articolo 19 (7) del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

In particolare, il progetto di RTS specifica:

- (i) gli elementi, incluso il formato, che devono essere inclusi nella descrizione del metodo per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia e determinare il prezzo delle offerte;
- (ii) le informazioni e i fattori che i fornitori di servizi di crowdfunding devono considerare quando si effettua una valutazione del rischio di credito e si procede a una valutazione di un prestito;
- (iii) i fattori che i fornitori di servizi di crowdfunding devono considerare per assicurare che il prezzo di un prestito che promuove sia equo e adeguato; e
- (iv) i contenuti minimi e la governance delle politiche e delle procedure richieste ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e del sistema di gestione dei rischi per la valutazione del rischio di credito e la determinazione del prezzo di un prestito.

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è fissato all'8 marzo 2022.

- ✓ IFD: INTEGRATI GLI RTS CHE SPECIFICANO I CRITERI PER INDIVIDUARE LE CATEGORIE DI PERSONALE RECANTI UN POTENZIALE IMPATTO SUL PROFILO DI RISCHIO DELL'IMPRESA DI INVESTIMENTO

In data 7 dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2021/2154](#), che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o delle attività che essa gestisce.

In particolare, il Regolamento delegato (UE) 2021/2154 ha individuato criteri qualitativi e criteri quantitativi per individuare i membri del personale che hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce, nonché criteri per il calcolo della remunerazione complessiva attribuita.

Il Regolamento delegato (UE) 2021/2154 entrerà in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

- ✓ IFD: INTEGRATI GLI RTS CHE SPECIFICANO LE CATEGORIE DI STRUMENTI CHE RISPECCHIANO IN MODO ADEGUATO LA QUALITÀ DEL CREDITO DELL'IMPRESA DI INVESTIMENTO

In data 7 dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2021/2155](#), che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relativi alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell'impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile.

Il Regolamento delegato (UE) 2021/2155 entrerà in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

- ✓ IFD/CRR: INTEGRATI GLI RTS CHE INDIVIDUANO LE IMPRESE DI INVESTIMENTO SOTTOPOSTE AL CRR

In data 7 dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2021/2153](#), che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Il Regolamento delegato (UE) 2021/2153 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

- ✓ IFD/IFR: IN CONSULTAZIONE RTS ED ORIENTAMENTI IN MATERIA DI REQUISITI DI LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO

In data 10 dicembre 2021, l'EBA ha posto in consultazione:

- [un progetto di norme tecniche di regolamentazione \(RTS\)](#) ai sensi dell'art. 42 (6) della Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD), che specificano, in modo adeguato alle dimensioni, la struttura e all'organizzazione interna delle imprese di investimento e la natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le modalità di misurazione del rischio di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità;
- una [bozza di Orientamenti](#) con i quali si specificano i criteri che le autorità competenti possono prendere in considerazione nell'esentare dal requisito di liquidità le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse ai sensi dell'Articolo 43 (4) del Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR).

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è fissato al 10 marzo 2022.

- ✓ REGOLAMENTO TASSONOMIA: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 SUI CRITERI PER LA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

In data 8 dicembre 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2021/2139](#) che integra il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia), fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022.

✓ REGOLAMENTO TASSONOMIA: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2178

In data 10 dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il [Regolamento Delegato \(UE\) 2021/2178](#) che integra il Regolamento (UE) 2020/852 precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese tenute a includere nel proprio bilancio le dichiarazioni di carattere non finanziario ai sensi degli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della Direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Lo stesso prevede inoltre la seguente disciplina transitoria:

- dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 le imprese non finanziarie comunicano soltanto la quota delle attività economiche ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia nell'ambito del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali e le informazioni qualitative di cui alla sezione 1.2. dell'Allegato I del Regolamento pertinenti all'informativa in questione;
- dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 le imprese finanziarie comunicano soltanto:
 - a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili alla tassonomia e ammissibili alla tassonomia nell'ambito dei loro attivi totali;
 - b) la quota delle esposizioni di cui all'Articolo 7 (1) e (2) del Regolamento nell'ambito dei loro attivi totali;
 - c) la quota delle esposizioni di cui all'Articolo 7 (3) del Regolamento nell'ambito dei loro attivi totali;
 - d) le informazioni qualitative di cui all'Allegato XI del Regolamento.

Oltre a quanto indicato nei punti da a) a d): (i) gli enti creditizi comunicano altresì la quota del loro portafoglio di negoziazione e dei prestiti interbancari *on demand* nell'ambito dei loro attivi totali e (ii) le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano altresì la quota di attività economiche di assicurazione non vita ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia;

- gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie sono comunicati a partire dal 1° gennaio 2023;

- gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie sono comunicati a partire dal 1° gennaio 2024.
- le sezioni 1.2.3. e 1.2.4. dell’Allegato V del Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

II. Normativa europea

✓ COMUNICAZIONE DI GRAVI INCIDENTI OPERATIVI O DI SICUREZZA: BANCA D’ITALIA AGGIORNA LE ISTRUZIONI

In data 10 dicembre 2021, Banca d’Italia ha [pubblicato](#) le nuove istruzioni e il relativo modulo per la comunicazione di gravi incidenti operativi o di sicurezza applicabili:

- [alle banche significative e succursali di banche significative non italiane;](#)
- [banche meno significative e succursali di banche](#) extracomunitarie; e
- [IP, IMEL e succursali di banche extracomunitarie](#) aventi sede negli stati indicati nell’allegato A delle Disposizioni introduttive della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 in materia di Disposizioni di vigilanza per le banche.

Le nuove istruzioni si applicheranno dal 1° gennaio 2022.

✓ CRD IV: BANCA D’ITALIA ATTUA GLI ORIENTAMENTI EBA IN MATERIA DI COSTITUZIONE DI UN’IMPRESA MADRE NELL’UE INTERMEDIA

In data 9 dicembre 2021, Banca d’Italia ha pubblicato la [Nota n. 17](#), che assume valore di Orientamenti di Vigilanza, con cui ha comunicato di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA in materia di monitoraggio della soglia e di altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un’impresa madre nell’UE intermedia (EBA/GL/2021/08) ai sensi dell’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

In particolare, a decorrere dal 9 dicembre 2021, la Nota si applica a:

- banche meno significative e SIM (escluse le SIM di classe 1, ossia quelle che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto I), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) con sede legale in Italia che sono filiazioni di gruppi di paesi terzi, come definiti nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 64), della direttiva 2013/36/UE;
- succursali di gruppi di paesi terzi stabilite e autorizzate in Italia conformemente alla direttiva 2013/36/UE, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014;
- società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista, come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, rispettivamente punto 20 e punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali la Banca d’Italia è autorità competente all’esercizio della vigilanza su base consolidata, appartenenti a gruppi di Paesi terzi.

✓ SARA: UIF AGGIORNA L'ALLEGATO 2 AL PROVVEDIMENTO DEL 25 AGOSTO 2020

In data 9 dicembre 2021, l'Unità di informazione Finanziaria (UIF) ha aggiornato [l'Allegato 2](#) del Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020 recante "Disposizioni per l'invio dei dati aggregati", ove sono indicati i criteri per raccordare i codici sintetici di attività economica ai sottogruppi di attività economica, individuati dalla Circolare 140 della Banca d'Italia, nonché alla classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'ISTAT.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022

✓ SHSG: BANCA D'ITALIA AGGIORNA LA CIRCOLARE 303

In data 10 dicembre 2021, Banca d'Italia ha pubblicato il terzo aggiornamento alla [Circolare 303 in materia di segnalazioni delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari](#) (SHSG), al fine di allineare la normativa segnaletica delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari alle segnalazioni armonizzate FinRep e CoRep.

In particolare:

- (i) la rappresentazione delle attività *purchased or orginated credit impaired* (POCI) viene allineata a quanto previsto per le segnalazioni armonizzate FinRep, in accordo con l'IFRS 9;
- (ii) viene recepito il metodo di calcolo *slotting approach* per lo *specialised lending*, nell'ambito dei modelli interni per il calcolo dei requisiti prudenziali.

La novità segnaletica di cui al punto (i) decorre dalla data contabile del 31 dicembre 2021 mentre quella di cui al punto (ii), comunicata in precedenza ai segnalanti, è in vigore dal 31 dicembre 2020.

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ ORSA: IN CONSULTAZIONE GLI ORIENTAMENTI EIOPA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE NELL'ORSA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

In data 10 dicembre 2021, l'EIOPA ha posto in [consultazione](#) i propri Orientamenti relativi all'esecuzione della valutazione di materialità del cambiamento climatico e sull'utilizzo di scenari di cambiamento climatico nell'autovalutazione del rischio di solvibilità (ORSA) da parte delle imprese di assicurazione.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 10 febbraio 2022.